

**Rapporto sui dati fonometrici misurati in continuo  
dalle centraline di monitoraggio**  
ai sensi della Legge quadro 447/95 e successivi decreti attuativi

Relazione n. R2017-04 del 21 agosto 2017

Richiedente: **Prefettura di POTENZA**  
Prot. n. 0037732 del 17 agosto 2017

Oggetto: **Verifica dei livelli di rumorosità immessa.**


Sorgente specifica: **Insedimento industriale Centro Olio Val d'Agri  
sito nell'Area Industriale - VIGGIANO**



## PREMESSA

A seguito della D.G.R. n. 733 del 17 luglio 2017 la Regione Basilicata autorizzava la ripresa dell'attività del Centro Oli Val d'Agri della Società ENI SpA, e chiedeva a questa Agenzia di istituire un presidio presso il COVA, per tutta la durata del riavvio degli impianti di che trattasi, finalizzato a controllare i livelli di immissione degli inquinanti ambientali, con particolare riferimento agli eventi di disallineamento puntuale rispetto al quadro emissivo corrispondente alla configurazione impiantistica autorizzata con D.G.R. 627/2011 e ss.mm.ii. che avrebbero potuto verificarsi.

Nell'ambito di tale attività è stato verificato il livello di pressione sonora nell'ambiente circostante gli impianti del COVA ed in particolare sono stati elaborati i dati rilevati dalle quattro Centraline di monitoraggio in continuo, ubicate come indicato nella seguente rappresentazione grafica:



L'installazione delle quattro centraline rientra nell'ambito degli adempimenti dell'A.I.A., per verificare l'Impatto Acustico determinato dall'insediamento industriale nel contesto territoriale in cui è inserito - area limitrofa allo stabilimento e aree del centro urbano (in postazioni ritenute più interessate dal fenomeno fisico in esame).



L'attività nell'insieme, oltre a quanto già riportato sopra, ha comportato l'acquisizione di informazioni utili sugli eventi sonori verificatisi nel periodo esaminato, nonché, la verifica di conformità dei valori di pressione sonora riscontrati con i limiti fissati dalle norme e dai regolamenti locali vigenti, sia per il territorio, sia per la *sorgente specifica*<sup>1</sup> in esame.

Quanto indicato in precedenza, compreso la stesura del presente rapporto, è stato espletato dal T.P.A.L.L.<sup>2</sup> Francesco MIANULLI, in servizio presso l'Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico di questa Agenzia, iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica<sup>3</sup> ambientale della Regione Basilicata, come stabilito all'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95.

### **NORME DI RIFERIMENTO**

Per l'analisi del presente elaborato, tra i provvedimenti Amministrativi di natura tecnica-legislativa in materia d'inquinamento acustico ambientale, si è fatto riferimento ai seguenti disposti normativi:

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M.A. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- UNI 9433 dicembre 1995 "Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi".
- Circolare 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia d'inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Comune di VIGGIANO e il Comune di GRUMENTO NOVA non sono dotati di uno specifico Regolamento Comunale in materia inquinamento acustico, pertanto la valutazione effettuata nella presente verifica tiene conto delle metodiche e dei limiti previsti dalla normativa nazionale, in seguito sintetizzati.

#### Valutazione della rumorosità nell'ambiente esterno

Il livello di rumorosità ammissibile nell'ambiente esterno è disciplinato dall'art. 6 comma 1, punto a) della Legge 447/95, dove i Comuni dispongono della "Classificazione acustica del territorio" - strumento urbanistico che fissa per aree omogenee, il valore limite del livello di rumore ambientale ( $L_{Aeq,TR}$ ).

Entrambi i Comuni non hanno a tutt'oggi effettuato la zonizzazione acustica del territorio, come previsto dal citato articolo di legge, pertanto il valore del "limite assoluto di immissione" nell'ambiente esterno (art. 3 del DPCM 14 novembre 1997) è fissato dall'art. 6 del DPCM 1° marzo 1991 "limiti di accettabilità".



<sup>1</sup> Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

<sup>2</sup> Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, profilo professionale disciplinato dal D. M. 17 gennaio 1997 n. 58.

<sup>3</sup> Il T.C.A. è "la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo". Il per. ind. Francesco MIANULLI è iscritto nell'elenco dei T.C.A. della Regionale Basilicata - D.G.R. n. 3541 del 23/11/98.

Considerato che il Comune di VIGGIANO e il Comune di GRUMENTO NOVA, ai sensi del DM 1444/68 art. 2. "ZONE TERRITORIALI OMOGENEE" hanno collocato l'area interessata dal complesso industriale in esame e quella comprendente altri insediamenti assimilati, come Zona D1, "le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati". Le aree limitrofe invece, sono state classificate in Zona E "le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C)". Le aree in cui sono state installate le postazioni di misura "P1" e "P3" ricadono entrambe nella Zona B "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5".

Nel successivo prospetto sono evidenziate le "Zone territoriali omogenee", ai sensi DM 1444/68, e la conseguentemente "Classificazione acustica del territorio", ai sensi del DPCM 1° marzo 1991 con i valori dei "limite di accettabilità", in termini di livello continuo equivalente  $L_{Aeq,TR}$  (dBA):

Zone territoriali omogenee, ai sensi del DM 1444/68	Zonizzazione	Limite Diurno (6:00-22:00) $L_{Aeq,TR}$ (dBA)	Limite Notturno (6:00-22:00) $L_{Aeq,TR}$ (dBA)
Zona E - agricola	Tutto il territorio nazionale	70	60
Centro storico	Zona A (D.M. 1444/68)	65	55
Periferia urbana	Zona B (D.M. 1444/68)	60	50
Zona D	Zona esclusivamente industriale	70	70

Limiti di immissione sonora previsti per l'insediamento produttivo in esame

Riassumendo, lo stabilimento del Centro Olio Val d'Agri nell'esercizio dell'attività deve organizzare il lavoro e l'uso dei macchinari e degli impianti, affinché al perimetro dell'opificio e nell'ambiente di vita limitrofo, siano rispettati i seguenti limiti di legge:

- valore del limite di accettabilità, valutato nell'ambiente esterno:
  - $L_{Aeq,Diurno}$  70 dBA -  $L_{Aeq,Notturno}$  70 dBA nella zona Esclusivamente industriale
  - $L_{Aeq,Diurno}$  70 dBA -  $L_{Aeq,Notturno}$  60 dBA nella zona Tutto il territorio nazionale
  - $L_{Aeq,Diurno}$  60 dBA -  $L_{Aeq,Notturno}$  50 dBA nella zona B (D.M. 1444/68);
- valore del limite differenziale d'immissione  $L_D$ , da valutare all'interno degli ambienti abitativi presenti nelle zone NON ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI, per la rumorosità prodotta dagli impianti installati o modificata dopo l'entrata in vigore del Decreto 11 Dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo":
  - 5 dB nell'arco del periodo diurno (06:00-22:00);
  - 3 dB nell'arco del periodo notturno (22:00- 06:00).

I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, ovvero, nelle aree di intrattenimento o di passeggio, in facciata degli edifici, all'interno degli ambienti abitativi, attenendosi ai criteri e ai metodi previsti dal D.M.A. 16 marzo 1998.

## PANORAMICA DELLE POSTAZIONI DI MISURA

### Punto di misura - P1 - Viggiano, c/o Convento (sede ENI SpA).


Il sito si colloca nell'area urbana del Comune di Viggiano ad una distanza di circa 2,5 Km dal COVA. La postazione di misura è principalmente influenzata dall'attività antropica della zona che si evidenzia in ricreativa, di servizi e da traffico veicolare. In effetti, oltre al traffico veicolare sulle strade di



quartiere e di collegamento con le arterie extraurbane e nell'area del parcheggio antistante la postazione di misura, nella zona vengono svolte attività sportive (nei campi da gioco) e esercitazioni di emergenza ambientale (nella sede della protezione civile, in cui è presente anche una pista di elicotteri).

### Punto di misura - P2 - Viggiano, c/o Casa PADULA

Il sito si colloca nell'area industriale del Comune di Viggiano, sul lato opposto alla strada che la divide dal perimetro del Centro oli. La postazione di misura risulta influenzata prevalentemente dalla rumorosità prodotta dagli impianti industriali in esame e anche dal traffico indotto dell'area e in minima parte da quello di collegamento con l'area urbana.



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Punto di misura - P3 - Grumento Nova, c/o Convento

Il sito si colloca alla periferia all'area urbana del Comune di Grumento Nova, in prossimità della strada che collega la fondovalle con l'area urbana del Comune. La postazione di misura risente dell'attività antropica della zona, compreso quella di altre attività produttive insediate. La rumorosità proveniente dagli impianti industriali in esame, diventa rilevante soprattutto in periodo di calma, considerata la distanza dal Centro Olio Val d'Agri, pari a circa 3 Km.



Punto di misura - P4 - Viggiano, a NORD del COVA

Il sito si colloca nell'area industriale del Comune di Viggiano, a Nord del Centro oli, a circa 250 metri dal perimetro dello stabilimento. La postazione di misura è influenzata prevalentemente dalla rumorosità prodotta dagli impianti industriali in esame.




### **VERIFICA DEL LIVELLO DI RUMORE, AI SENSI DEL D.P.C.M. 14/11/97**

I sistemi e i criteri di misura applicati per i siti delle centraline sono conformi a quelli stabiliti dal DPCM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tuttavia, i sistemi fonometrici sono stati predisposti per misurare il Livello di rumore ambientale ( $L_A$ ), ovvero, come indicato al punto 11 dell'allegato A al citato decreto:

" è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a  $T_M$

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a  $T_R$ "

Al fine di convalidare i dati misurati, questi sono stati associati agli eventi (acquisiti) che si sono verificati durante i periodi di osservazione considerato. Come previsto dal citato decreto, gli eventi sonori eccezionali e atipici verificatisi nel corso delle misure, non sono stati presi in considerazione, come pure i valori dei livelli sonori misurati in condizioni meteo non consentite dalla norma, ovvero, in presenza di precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento superiore a 5 m/s.

### **PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E OSSERVAZIONI**

I dati di misura, dopo la convalida, sono stati elaborati al fine di confrontare i valori dei parametri acustici riscontrati con i limiti di legge.

Si riportano in tabella i valori dei superamenti del livello di immissione sonora riscontrati per la sola centralina P2 "Casetta PADULA", durante il periodo di ripresa dell'esercizio degli impianti del COVA.

Valori del livello di  $L_{eqTR}$  Diurno e  $L_{eqTR}$  Notturmo che hanno superato i Limiti di accettabilità


Data	25 lug	08 ago	09 ago	Limite di accettabilità
$L_{eqTR}$ Diurno [dBA]	<b>72.0</b>	67.0	<b>72.0</b>	70 – Area esclusivamente industriale
$L_{eqTR}$ Notturmo [dBA]	60.0	<b>74.0</b>	n.d.	

**N.B.** - I valori dei livelli  $L_{Aeq,TR}$ , sono stati arrotondati a 0.5 dB, come previsto al punto 2 dell'allegato B, al DMA 16/3/98.


Nelle successive rappresentazioni grafiche si riporta l'andamento del livello sonoro riscontrato dalle quattro centraline P1, P2, P3 e P4.



Andamento del livello di pressione sonora misurato dalle centraline fonometriche



Andamento del livello di pressione sonora misurato dalle centraline fonometriche



N.B. La mancanza di valori nelle quattro centraline, nella mattinata del 10 agosto è dovuto ad attività di manutenzione delle stesse.

Dall'analisi delle precedenti rappresentazioni grafiche, nella quale è riportato l'andamento del rumore rilevato dalle 4 centraline poste nel territorio dei Comuni di Grumento Nova e di Viggiano, si evidenzia in particolare l'influenza della rumorosità prodotta dagli impianti del COVA sulle centraline P2 e P4. Queste, poste entrambe in prossimità della Sorgente Specifica (Impianti del COVA), hanno un andamento simile, tuttavia si differenziano per l'intensità del livello sonoro misurato. Ciò è sicuramente determinato alla specifica dislocazione delle rispettive postazioni, rispetto alla sorgente sonora predominante nel periodo di osservazione e dal tragitto di propagazione dell'onda sonora.

L'andamento sonoro delle centraline P1 (Viggiano) e P3 (Grumento Nova) come già anticipato nei paragrafi precedenti, risente della rumorosità antropica del luogo.


### VALUTAZIONE E CONCLUSIONI

La valutazione della rumorosità prodotta da una sorgente sonora fissa, ai sensi della Legge n. 447/95, per il caso in esame va effettuata in applicazione dall'art. 6 del DPCM 1° marzo 1991 "limiti di accettabilità".


Dal confronto dei dati misurati dalle centraline P2 e P4, con i limiti di accettabilità previsti per l'area Esclusivamente industriale, risulta che i valori di immissione sonora (in termini di  $L_{Aeq,TR}$ ) riscontrati per la sola centralina P2 - Casetta PADULA, nel periodo **Diurno del giorno 25 luglio e del 9 agosto**, nonché, nel periodo **Notturmo del 8 agosto**, hanno evidenziato un innalzamento del livello sonoro tale da superare il valore del limite di 70 dBA, previsto per il periodo Diurno e per quello Notturmo.

Potenza, 21 agosto 2017

Visto  
Il Dirigente dell'Ufficio IEA  
Ing. Maria Angelica Auletta



Il Funzionario  
(T.P.A.L.L. Francesco MIANULLI)



Visto  
Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio IEA  
Dott. Angelo Zambrino

